

Regolamento del Coordinamento Nazionale donne Spi

Approvato dall'Assemblea nazionale Donne Spi

Verona, 21-23 novembre 2016

Premessa

Come stabilito dai documenti congressuali e sancito dallo Statuto, lo Spi, sindacato di donne e di uomini, intende mettere in atto un'adeguata politica di promozione di quadri femminili più aderente alla realtà di un sindacato formato da oltre il 50% di donne iscritte. In coerenza con l'obiettivo strategico del rapporto paritario fra i sessi nella politica dei quadri e con l'obbligo al rispetto rigoroso della norma antidiscriminatoria, stabiliti dall'art.10 dello Statuto, si pone, attraverso un patto di governo e gestione dell'organizzazione, l'obiettivo del raggiungimento, nell'arco del mandato congressuale, della parità negli organismi di direzione e negli organismi di segreteria a tutti i livelli, guardando anche alle posizioni di massima responsabilità.

L'art.23 dello Statuto Spi-Cgil riconosce nei Coordinamenti donne le sedi di relazione politica tra le donne e conferisce ad essi poteri e prerogative. Tra questi il diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche esecutive in attuazione degli indirizzi sanciti dall'art. 10 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 27 dello stesso; nonché l'attività di formazione che riveste, alla luce di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto, un rilievo strategico, dando luogo sia a progetti formativi dedicati alla promozione di quadri femminili, sia arricchendo, con le politiche di genere, la formazione dello Spi.

La scelta del Coordinamento costituisce insieme uno strumento e una modalità di lavoro che arricchisce la capacità d'intervento e di rappresentanza generale del sindacato ed accresce la consapevolezza di genere. Un modo concreto, un'azione positiva, tesa ad aumentare la presenza attiva delle donne nel sindacato (art.27).

In armonia con quanto stabilito dall'art.23 dello Statuto dello Spi-Cgil, il Coordinamento delle donne rappresenta, nella sua composizione, le diverse realtà territoriali; è sede di relazione politica fra le donne e di confronto tra le diverse esperienze, progetti e forme di aggregazione.

Il Coordinamento donne, privilegia una modalità di lavoro "aperta" e per progetti, in grado di stimolare ed offrire a tutte le donne impegnate nel sindacato l'opportunità di partecipare. Rappresenta un punto di aggregazione per le donne delle diverse realtà territoriali.

Art. 1

E' compito delle donne componenti l'Assemblea Generale dello Spi delle strutture interessate proporre i criteri, il numero e la designazione delle componenti il Coordinamento donne, che verrà ratificato dal Comitato Direttivo di riferimento nella prima riunione utile dopo il Congresso.

Le componenti del Comitato Direttivo che non fanno parte del Coordinamento sono invitate permanenti al Coordinamento stesso.

Art. 2

Il Coordinamento Nazionale è organo di coordinamento dello Spi-Cgil (art.12 dello Statuto).

Il Coordinamento definisce le linee programmatiche ed elabora autonomamente proposte di lavoro ed iniziative esercitando, a loro sostegno, tutte le prerogative attribuitegli.

Il Coordinamento sviluppa specifiche azioni tese a creare, all'interno dell'organizzazione, condizioni più favorevoli alla partecipazione, alla promozione e al sostegno delle donne nell'assunzione di ruoli di responsabilità ai vari livelli; partecipa alla definizione di criteri per l'individuazione delle candidature negli organismi di direzione ed esecutivi (art. 23 dello Statuto).

Art.3

Il Coordinamento elegge la responsabile con voto palese raccogliendo le proposte di candidatura che verranno avanzate dalle compagne del Coordinamento stesso, sentito anche il parere della Segreteria di riferimento; adotta, se necessario, il metodo della consultazione e in caso di più candidature adotta il voto segreto; convoca, fissandone tematiche e composizione, l'Assemblea periodica, prevista dall'art. 24 dello Statuto, di norma una volta all'anno e comunque almeno una volta tra un Congresso e l'altro; sostituisce eventuali componenti dimesse e/o decadute.

Il Coordinamento resta in carica per la durata di un mandato congressuale. Possono essere fatte sostituzioni e/o integrazioni.

L'incarico di responsabile del Coordinamento non può essere ricoperto per più di due mandati e comunque per più di otto anni (in analogia con l'art.28 dello Statuto).

Art. 4

Il Coordinamento è, di norma, convocato bimestralmente. Possono essere invitate alle riunioni anche altre compagne, su indicazione delle responsabili dei Coordinamenti, fermo restando che il diritto di voto è riconosciuto solo alle compagne elette.

Art. 5

Il Coordinamento sceglie di operare per progetti e per gruppi di lavoro che vengono costituiti in rapporto ai progetti stessi, discussi ed approvati dal Coordinamento. Possono partecipare ai gruppi di lavoro anche compagne che non fanno parte del Coordinamento.

Art.6

Il Coordinamento interagisce in modo trasversale sulle politiche e le attività complessive con tutte le strutture e articolazioni dell'organizzazione.

Art. 7

Il Coordinamento propone percorsi formativi specifici rivolti alle compagne, concordandone con il dipartimento formativo programmazione e realizzazione; convoca iniziative e seminari su tematiche di particolare rilevanza anche con riferimento ad esperienze territoriali.

Art. 8

Per la funzione di presidente delle riunioni, si adotta il sistema della rotazione. Le decisioni adottate vengono verbalizzate e inviate a tutte le componenti.

Art. 9

Il Regolamento, proposto dal Coordinamento nazionale, viene approvato dall'Assemblea e ratificato dal Comitato direttivo nazionale Spi.

Il Regolamento si applica ai Coordinamenti di tutti i livelli dell'organizzazione.